

GLI ORGANISMI POLITICI INTERNAZIONALI

4[^] parte

La violazione del diritto internazionale non significa negazione del diritto, altrimenti dovremmo dire, in virtù del fatto che anche le leggi interne vengono violate, che anche il diritto interno è negato.

Quante volte al giorno viene violato il diritto interno!? Quindi da un lato e dall'altro c'è un problema di fondo, che differenzia notevolmente il diritto internazionale (come strumento di regolamentazione giuridica dei rapporti fra gli stati) da quello che è il diritto interno (come regolamentazione giuridica dei rapporti fra i cittadini e le istituzioni).

La differenza notevole sta nel fatto che il diritto interno come rapporto fra cittadino e istituzione individua una comunità verticale, perché lo Stato con le sue istituzioni è sovraordinato rispetto ai cittadini. Il diritto nel rapporto internazionale individua una comunità orizzontale, non ci sono autorità sovra-ordinate agli stati, sono gli stati che liberamente decidono là dove decidono di farlo, di trasferire dei poteri ad alcune organizzazioni internazionali per la gestione entro quei limiti, di determinate materie o situazioni, sempre pronti a revocare quella delega di poteri.

Nonostante questa evoluzione nel senso del rispetto del diritto internazionale, abbiamo situazioni che hanno reso gli stati non più totalmente liberi di fare quello che vogliono; con la nascita delle Nazioni Unite, della Corte Internazionale di Giustizia è stato un primo esempio.

La corte internazionale di giustizia con sede all'Aia in Olanda è un tribunale composto da individui, quindi indipendenti: quindici giudici autorevolissimi giuristi.

La corte internazionale di giustizia è in grado di condannare gli stati che abbiano accettato la giurisdizione obbligatoria.

C'è tutta una procedura, che qui non affrontiamo, la quale permette agli stati che accettano la giurisdizione obbligatoria, di poter far convenire un altro stato di fronte alla corte di giustizia come si fa fra individui in un tribunale interno. **Se sussistono le condizioni la corte infligge la condanna che lo Stato reo deve subire.**

Gli stati sottoposti a questo contesto, hanno recalcitrato, protestato però poi hanno accettato sempre le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia. Questo contesto non riguarda solo gli stati ma anche gli individui che si sono macchiati di crimini internazionali.

Su questo la premessa si ha proprio alla fine della seconda guerra mondiale con il tribunale di Norimberga ai criminali di guerra nazisti, e poi con quello di Tokio contro le più importanti personalità dell'impero giapponese accusate di aver commesso, prima della seconda guerra mondiale crimini contro la pace per aver cospirato la seconda guerra sino-giapponese e la guerra del pacifico, e durante la seconda guerra mondiale di crimini contro la guerra e contro l'umanità come il massacro di Nanchino (occupazione dell'allora capitale cinese con stupri, saccheggi, uccisione di civili, donne e bambini. Le stime superano le duecentomila vittime).

Questi tribunali internazionali non sono legittimati sotto un profilo strettamente giuridico perché per es. quello di Norimberga è un tribunale costituito dalle potenze alleate, per giunta potenze occupanti la Germania, quindi **era un tribunale interno** nel senso che tutta l'amministrazione della Germania in quel periodo era gestita dalle potenze che occuparono la Germania, **una situazione quindi eccezionale.**

L'internazionalità era data dal fatto che i giudici appartenevano ai vari paesi. **Questo tribunale particolare sotto il profilo strettamente giuridico commise delle violazioni anche gravi di principi fondamentali del diritto penale.**

Uno dei principi fondamentali del diritto penale è che si può essere condannati per una legge antecedente non per una legge posteriore, nessuno può condannare per aver commesso qualcosa che al momento in cui è stata commessa non era vietata. Non si può dire a posteriori quello era vietato, perché se si fosse saputo che era vietato "forse" si sarebbe potuto evitato.

Certo, bisogna collocare la vicenda nel momento storico, ma **assurdo, erano pienamente legittimati per il loro ordinamento giuridico vigente in quel periodo in quanto non esisteva nessuna norma internazionale che vietava, non esisteva un crimine internazionale.**

A disciplinare quei fenomeni gravissimi che si determinarono erano le Convenzioni Internazionali di Ginevra. Convenzioni che avevano una valenza relativa, in quanto durante un conflitto diventa pressoché impossibile tentare di ammorbidire le situazioni belliche. Non esistevano convenzioni internazionali che vietavano la tortura, che vietavano la discriminazione razziale ecc.. Non esisteva niente. **Quindi per che cosa venivano processati questi criminali nazisti dal punto di vista giuridico!?**

Certo che sappiamo per cosa venivano processati, però, siccome erano giudicati da un tribunale e un tribunale applica le leggi, la singolarità e la violazione grave sotto il profilo strettamente giuridico consiste nel fatto che le leggi furono create al momento. E' una violazione evidente di principi di diritto penale, però in quel contesto storico si può non giustificare, ma si comprende quello che è successo.

Qual è il significato del tribunale di Norimberga?

Che al di là delle violazioni, introdusse un principio importante: fu individuato e vietato "il crimine contro l'umanità".

Un crimine che non era mai esistito, ma poiché era stato violato un diritto fondamentale, quale che sia l'ordinamento giuridico cui appartiene la persona che ha subito o commesso quel crimine, **sono principi universali che vanno applicati e quindi ci vuole una reazione della comunità internazionale.**

La reazione è opportuna, perché accanto alla vittima è ferita l'intera comunità internazionale, il vulnus è a carico dell'intera comunità internazionale e quindi bisogna predisporre gli strumenti che consentano una reazione.

Nasce così in applicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo la gestione di regolamentazione di queste tematiche (contro la tortura, contro le

discriminazioni razziali, contro le discriminazioni nei confronti della donna, la tutela dei fanciulli, e così via), attraverso una pluralità di convenzioni internazionali adottate delle Nazioni Unite.

Non solo, nascono poi nel corso degli anni i cosiddetti tribunali ad hoc per la sanzione di crimini internazionali contro l'umanità: il tribunale per la ex-Jugoslavia, il tribunale per il Ruanda, il tribunale per l'Iraq sono tribunali ad hoc. Questa volta sono tribunali internazionali costituiti attraverso accordi all'interno del sistema delle Nazioni Unite ma a posteriori.

I tribunali a posteriori - dice il prof. Triggiani - lasciano sempre qualche perplessità, perché sono i tribunali dei vincitori, anche se vincitori a ragione o a torto, ma non è questo il discorso.

Il discorso è che non c'è quell'alone di preesistenza di una norma che dà maggiore garanzia a qualsiasi giudizio di questo tipo.

Però questa volta i tribunali ad hoc che abbiamo citato, nascono su di un corpo normativo ben esistente che possono a pieno titolo individuare e qualificare i crimini commessi, come gravissimi contro l'umanità.

Proprio per evitare la critica del tribunale creato ad hoc a posteriori, con la convinzione di Roma è nata e funzionante dal 2002 la "Corte Penale Internazionale" (con diciotto giudici, un procuratore generale).

Corte penale internazionale che per non contraddire se stessa, non può condannare a morte. Anche se ci troviamo di fronte ai reati più gravi, il criterio è quello che non si può reagire col criterio dell'occhio per occhio dente per dente. Bisogna sanzionare e colpire duramente ma mai con la condanna a morte.

Ma non è solo sotto questo profilo che la giurisdizione universale si determina. La giurisdizione universale si determina come prevenzione rispetto alla guerra con le relazioni politiche fra gli stati. Grazie a queste relazioni si è fatto avanti progressivamente, anche se con maggior lentezza e difficoltà, una concezione di giurisdizione penale internazionale diffusa. Che significa questo!?

Continua 5^ parte

Carlo Antonio Resta